

# Errori formali non pregiudicano la detrazione IVA su operazioni intra-Ue

La Cassazione ha ribadito che tale diritto resta se l'Agenzia può accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali

/ Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE

L'omessa integrazione della fattura o l'erronea indicazione del titolo di esenzione non determina il venir meno del diritto alla detrazione se i **requisiti sostanziali** sono presenti e l'Amministrazione finanziaria è in condizione di verificare la sussistenza di tali requisiti. È questa una delle indicazioni fornite dalla Cassazione nella sentenza n. [3581](#) di ieri, 24 febbraio 2016.

Il ricorso in Cassazione dell'Agenzia delle Entrate riguardava diverse contestazioni, ma quella di maggior interesse qui esaminata attiene all'indicazione di un titolo errato di esenzione IVA su fatture per prestazioni di **intermediazione** rese alla società italiana.

Il ricorso del contribuente contro la ripresa a tassazione dell'IVA su tali fatture era stato accolto in primo grado e anche l'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria era stato respinto.

In particolare, la C.T. Reg. delle Marche ha sottolineato che il contribuente aveva in effetti applicato un titolo errato di esenzione, ma le fatture contestate erano comunque state oggetto di **doppia registrazione** per cui il saldo IVA era rimasto inalterato e non aveva originato un debito di imposta.

Il giudice regionale aveva sottolineato che l'indicazione nelle fatture di un diverso titolo di esenzione ai fini IVA costituisce "un errore meramente **formale** che non ha certo originato un debito di imposta dal momento che, proprio per la doppia registrazione dell'imposta, il saldo IVA è rimasto inalterato".

Secondo la Suprema Corte il giudice regionale ha applicato correttamente i principi ribaditi anche di recente dagli stessi giudici di legittimità (Cass. n. 7577 del 15 aprile 2015).

Si ricorda che gli acquisti di beni e servizi intracomunitari, in base al DL n. 331/1993, comportano l'integrazione della fattura ricevuta o l'emissione dell'autofattura e l'annotazione sia nel registro delle fatture emesse, sia in quello degli acquisti, ai fini dell'esercizio del-

la detrazione. In assenza di cause di indetraibilità, l'operazione risulta **neutrale**, considerato che l'IVA a debito coincide con quella a credito.

La Suprema Corte richiama la sentenza relativa alla causa [C-590/13](#), con la quale la Corte di giustizia ha affermato che il principio fondamentale di neutralità dell'IVA "esige che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata se gli obblighi **sostanziali** sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi". I diversi Paesi dell'Ue possono introdurre particolari obblighi per prevenire frodi, ma tali obblighi non devono mettere in discussione il principio della detrazione dell'IVA.

È quindi necessario (e sufficiente) che gli acquisti siano effettuati da un soggetto passivo, tale soggetto sia debitore dell'IVA su tali acquisti e i beni siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili.

Se l'Agenzia delle Entrate dispone delle informazioni necessarie per accertare la sussistenza di tali requisiti sostanziali, il diritto alla detrazione **non** può essere **negato** anche qualora il contribuente non abbia applicato o abbia applicato in modo corretto la procedura dell'inversione contabile.

In caso di omissione della doppia registrazione delle fatture integrate o autofatture nei registri IVA vendite e acquisti, se è dimostrato che gli acquisti sono stati effettuati da un soggetto passivo dell'IVA e che le merci sono finalizzate a proprie operazioni imponibili, tali inadempienze non determinano alcun **danno erariale**.

È forse persino (o dovrebbe essere) superfluo sottolineare che il principio ribadito dalla Cassazione è indivisibile.

Ci sia consentita una riflessione finale: se si vuole arrivare un giorno a instaurare per davvero il tanto sbandierato spirito di collaborazione tra contribuente e Agenzia delle Entrate, sarebbe auspicabile che non si ripetessero in futuro contenziosi di questo tipo.